



COMUNE DI TORGIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

ORDINANZA

N. 2 DEL 31 gennaio 2021

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 DA ADOTTARE FINO AL 14.02.2021.

I L S INDACO

Premesso che:

- nel Paese è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell'epidemia infettiva da Coronavirus denominata Covid-19, per la quale il Governo Italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, termine più volte prorogato con vari provvedimenti normativi, ultimo dei quali il D.L. 14.01.2021 n. 2, che ne ha fissato il termine al 30.04.2021;
- il D.L. n. 33 del 16.05.2020, convertito con modificazioni dalla legge 14.07.2020 n. 74, prevede il divieto di assembramento, come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio;
- il D.P.C.M. 14.01.2021 ha fissato le misure da adottare, per il contenimento della pandemia, nelle aree del territorio nazionale distinte per colore (gialle – arancioni-rosse), in base alla gravità della situazione sanitaria ed al livello di rischio;
- il Ministero della Salute in data 16.01.2021, tenuto conto dell'andamento epidemiologico, ha emanato l'Ordinanza con la quale la Regione Umbria, a decorrere dal 17.01.2021 e fino al 31.01.2021, è stata inserita tra le regioni che si collocano in uno "scenario 1" con livello di rischio "alto", cosiddetta "Zona Arancione";

Evidenziato che in data 29.01.2021, il Presidente facente funzione di ANCI Umbria, ha fatto pervenire all'Amministrazione Comunale una missiva, a firma della Presidente della Regione Umbria, avente ad oggetto "SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA IN UMBRIA E MISURE CONSIGLIATE DA SANITÀ REGIONALE", con la quale la stessa presidente chiede di condividere con i Sindaci e con loro valutare l'adozione di misure di contenimento della diffusione del virus Covid – 19, mediante l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, *"come quelle sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:*

- *Anticipazione del coprifuoco alle ore 21.00 salvo comprovate esigenze, da dichiarare mediante autocertificazione;*



COMUNE DI TORGIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

- *Divieto di consumazione di alimenti e bevande all'aperto;*
- *Inibizione della distribuzione di alimenti e bevande mediante sistemi automatici;*
- *Obbligo di attenersi al massimo ad una spesa per prodotti alimentari al giorno e ad una persona per nucleo familiare;*
- *Inibizione delle attività per Centri Culturali, Sociali, Ricreativi, Sportivi e assimilabili;*
- *Riduzione della fruizione dei parchi con inibizione delle attività sportive e ludiche di gruppo e delle aree gioco;*
- *Inibizione della fruizione di tutte le aree e gli spazi aperti in cui possano evidenziarsi assembramenti;*
- *Inibizione delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie di I e II grado, di concerto con la Provincia di appartenenza”;*

Rilevato che:

l'art. 1 del D.P.C.M. 14.01.2021:

- al comma 3, consente dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, spostamenti esclusivamente motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- al comma 10 lett. gg) prevede, dopo le ore 18.00, il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- al comma 10 lett. ff) stabilisce che le attività commerciali al dettaglio si svolgano nel rispetto dei protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
- al comma 10 lett. f) sospende tra l'altro l'attività dei centri sociali e dei centri ricreativi, come ribadito anche dall'art. 1 comma 1 dell'ordinanza della Regione Umbria n. 7 del 22.01.2021;

l'art. 2 del D.P.C.M. 14.01.2021, prevede misure di contenimento per le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zona arancione), stabilendo, tra l'altro, al comma 5, che le misure previste dagli altri articoli del citato decreto, ad eccezione di quelle dell'art. 3, si applicano anche ai territori di cui al citato art. 2, ove per gli stessi non siano previste analoghe misure più rigorose;

Rilevato altresì che:

- l'art. 1 comma 2 lett. b) del decreto legge 25.03.2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2020 n. 35 e ss.mm.ii., elenca tra le misure adottabili la “*chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici*”;
- l'art. 1, comma 9 del D.L. 16.05.2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14.07.2020 n. 74, conferisce al Sindaco il potere di “*disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro*”;



COMUNE DI TORGIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

- l'art. 1, comma 5 del D.P.C.M. 14.01.2021, testualmente recita *“Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.”*;
- l'art. 13 del D.P.C.M. 14.01.2021 prevede che il Prefetto territorialmente competente assicura l'esecuzione delle misure di cui al citato D.P.C.M., nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;

Considerato che dalla nota della Presidente della Regione Umbria, di cui in premessa, emerge che il Commissario dell'Emergenza Covid ed il Direttore Regionale Sanità e Welfare, riguardo la particolare situazione epidemiologica attuale in Umbria, i suoi rischi evolutivi, l'innalzamento dell'indice di contagiosità, evidenziano la necessità di misure urgenti per poterla contenere con iniziative di carattere locale;

Valutato che:

- si rende opportuno introdurre ulteriori misure finalizzate a ridurre il rischio di contagio negli esercizi commerciali, in aggiunta a quelle presenti nei vigenti protocolli nazionali;
- giovani e famiglie sono solite ritrovarsi per la cena e che l'anticipazione del “coprifuoco” può essere un valido deterrente dovendo rientrare tutti prima alle proprie abitazioni;
- il consumo di alimenti e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico incoraggia momenti di aggregazione nonostante i divieti già imposti;
- si rende opportuno limitare le presenze nei negozi alimentari, presso i quali è consentito recarsi per l'approvvigionamento senza alcuna limitazione, se non quelle di osservanza dei protocolli/linee guida di riferimento imposte alle attività commerciali;
- l'utilizzo di aree gioco e lo svolgimento di attività di gruppo, nei parchi ed aree verdi, facilita la veicolazione dei virus e tra questi quello del coronavirus;
- le aree in cui, è stato appurato, sono soliti aggregarsi maggiormente gruppi di persone, con rischio di contagio da Covid-19, per il venir meno della misura fondamentale del distanziamento interpersonale, sono da individuare in: parchi, giardini pubblici e area antistante la scuola primaria e secondaria di Torgiano;
- si rende necessaria la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, a scopo preventivo, visto l'andamento dei contagi registrato nell'ultima settimana nel nostro comune;

Ritenute le ragioni di pubblico interesse per adottare un provvedimento contingibile ed urgente che in linea con le indicazioni della Presidente della Regione Umbria sia volto a contenere il contagio da Covid -19;

Informato preventivamente il Sig. Prefetto;

Dato atto che stante l'urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90;



COMUNE DI TORGIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

Visto l'art. 50 del Dlgs 267/00, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica;

Visto l'art. 3 comma 3 del D.L. 19.03.2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2020 n. 35; Per quanto sopra

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino al 7.02.2021:

A) per gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita di cui alle lettere f), g) ed h) dell'articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 l'obbligo di rispettare le seguenti disposizioni:

- ◆ garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
- ◆ obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfestazione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento;
- ◆ garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d'aria;
- ◆ accessi regolamentati secondo le seguenti modalità:
 1. per locali fino a quaranta metri può accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 2. per locali di dimensioni superiori a quaranta metri, l'accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 15 mq di superficie lorda di pavimento, garantendo sempre tra i clienti la distanza interpersonale di almeno un metro;
 3. dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- ◆ all'ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti contemporaneamente all'interno sulla base della superficie del locale;
- ◆ adozione di modalità di accesso, con idonea segnaletica, per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;
- ◆ osservare e fare osservare l'obbligo di misurazione della temperatura corporea all'ingresso degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio al chiuso;

B) l'anticipazione del "coprifuoco" dalle ore 21.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute, da dichiarare mediante autocertificazione;

C) il divieto di consumazione di alimenti e bevande all'aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l'intera giornata;

D) di attenersi, per l'acquisto di prodotti alimentari, al massimo ad una spesa al giorno e ad una persona per nucleo familiare;

E) il divieto di svolgimento delle attività - sportive ludiche - di gruppo;

F) la chiusura al pubblico per l'intera giornata, di parchi, giardini, area antistante la scuola primaria e secondaria di Torgiano. Resta aperto il parco fluviale;



COMUNE DI TORGIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

G) la sospensione totale delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado.

L'inosservanza del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

SI RIBADISCE

il divieto/sospensione dell'attività dei centri sociali e dei centri ricreativi, come stabilito dal D.P.C.M. del 14.01.2021 e dall'Ordinanza della Regione Umbria n. 7 del 22.01.2021;

SI RACCOMANDA

ai titolari delle attività commerciali, la rigorosa osservanza di ogni altra misura indicata nei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Torgiano e diffuso attraverso gli organi di stampa e il sito istituzionale dell'Ente.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

II SINDACO

Eridano LIBERTI



Si notifici a:

- Prefettura di Perugia – pec: protocollo.prefpg@pec.interno.it
- Regione Umbria – regione.giunta@postacert.umbria.it
- Questura di Perugia – pec: gab.quest.pg@pecps.poliziadistato.it
- Comando Stazione Carabinieri di Torgiano – pec: tpg30067@pec.carabinieri.it
- Istituto Comprensivo Torgiano – Bettona – pec: pgic84900q@pec.istruzione.it
- Usl Umbria 1 – aslumbria1@postacert.umbria.it
- Confcommercio di Perugia – pec: confcommercio.pg@pec.it
- Servizio Polizia Locale di Torgiano

SEDE COMUNALE Corso Vittorio Emanuele II n.25 - 06089 Torgiano (PG) - P. IVA 00383940541